



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

## ALLEGATO II

### PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### 1. Soggetti ammissibili

1.1 Destinatario degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003.

1.2 Le imprese di cui al paragrafo precedente all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono possedere i requisiti indicati al punto 5.7 dell'Avviso e avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia.

1.3 Sono esclusi dall'agevolazione gli aiuti riportati al punto 5.8 dell'Avviso.

#### 2. Riferimenti regolamentari:

2.1 Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e Regolamento regionale n. 2 del 31/01/2012 relativo alla disciplina della concessione di agevolazione in regime "de minimis" finanziati dalla stessa Regione;

2.2 Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011 relativo agli aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

2.3 Gli aiuti danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione.

2.4 La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

2.5 Il moltiplicatore adottato dal Confidi (cd. Rapporto di *gearing*) non può essere superiore a 10.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

### 3. Destinazione degli aiuti

3.1.1 Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione e del Regolamento della Regione Puglia n. 2 del 31 gennaio 2012, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis), riguardano le seguenti operazioni:

3.1.2

3.1.3 garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.1.4 garanzia su prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.1.5 garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 400.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 200.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.2 Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione e del Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011, relativo agli aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali, riguardano le garanzie su prestiti finalizzati agli investimenti iniziali, ove l'importo massimo garantito dei prestiti sottesi sia superiore a 1.000.000,00 di euro ed inferiore a 2.500.000,00 euro per impresa.

3.2 La durata delle operazioni garantite farà riferimento alle singole convenzioni sottoscritte tra banche e confidi e comunque non potrà superare 15 anni.

### 4. Spese ammissibili



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

4.1 Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura finanziaria dell'impresa anche al fine di rimuovere i vincoli di accesso al credito dall'altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico – patrimoniali dell'impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.

4.2 Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi a:
  - rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e Ambientale;
  - marchi e brevetti;
  - avviamento.

5. Modalità di presentazione delle domande di accesso

5.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all'avviso su modulistica predisposta dal dirigente del Servizio Competitività.

5.2 La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

5.3 Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dal quinto giorno dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

## 6. Valutazione delle domande

6.1 L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

6.2 I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

6.3 L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

6.4 Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.

6.5 L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

6.6 I Confidi sono tenuti a dare semestralmente comunicazione all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Competitività delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

6.7 Il predetto Servizio regionale procederà alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza semestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

## 7. Verifiche, controllo e monitoraggio

7.1 Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

7.2 Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Competitività.

7.3 Il medesimo Servizio potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.

7.4 È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

## 8. Cessazione e revoca

8.1 L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.

8.2 La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.

8.3 La garanzia di credito è revocata quando:

- a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
- b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

8.4 I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Competitività, le cessazioni e le revoche disposte a norma di quanto indicato nei paragrafi 8.1 e 8.3.